

ARTICOLO 1)

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Organismo di Mediazione MCM Consulting s.r.l., la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie, i requisiti e i criteri di scelta dei mediatori, il tirocinio assistito e i criteri di determinazione delle indennità e delle spese della procedura. Esso si applica a tutte le procedure finalizzate alla conciliazione delle controversie civili e commerciali inerenti diritti disponibili, devolute all'Organismo di Mediazione MCM Consulting s.r.l.

ARTICOLO 2)

LUOGO DELLA MEDIAZIONE

1. La procedura di mediazione si svolge presso la sede legale dell'Organismo di Mediazione MCM Consulting s.r.l., in Taormina, in Via Francavilla, 103 o, in alternativa, presso le sedi decentrate dell'Organismo di Mediazione MCM Consulting s.r.l., regolarmente accreditate dal Ministero della Giustizia. La sede del procedimento è de-rogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. In tal caso, le parti dovranno formulare apposita richiesta congiunta al responsabile dell'organismo entro il termine di dieci giorni antecedenti la data fissata dal responsabile dell'organismo per il primo incontro di mediazione.

ARTICOLO 3)

AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La procedura di mediazione si attiva attraverso il deposito dell'istanza di mediazione presso la segreteria della sede legale dell'organismo.
2. Il deposito può avvenire:
3. presso la sede legale dell'organismo;
4. mediante invio di lettera raccomandata a.r. (in tal caso, ai fini dell'individuazione del momento del deposito, farà fede la data di ricezione della medesima);
5. mediante invio di posta elettronica certificata al seguente recapito: info@pec.mcmconsulting.it.
6. L'istanza deve indicare l'organismo, il tribunale territorialmente competente, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa ed il valore della stessa, nonché le generalità dell'avvocato ove presente, che assiste la parte, munito di apposita procura. A essa va allegato il documento di riconoscimento dell'istante (persona fisica) o della visura camerale (persone giuridica), nonché del suo eventuale rappresentante munito di procura a conciliare e transigere. Nei casi di liti di valore indeterminato, indeterminabile, o qualora vi sia un rilevante disaccordo tra le parti sulla stima del valore della lite, MCM deciderà sul valore della controversia in base ai criteri stabiliti dalla normativa vigente, sino al limite di euro 250000, comunicandolo successivamente alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
7. La domanda va redatta utilizzando il modulo "istanza di mediazione" predisposto dall'organismo di mediazione MCM Consulting s.r.l., reso disponibile sul sito web www.mcmconsulting.it, debitamente compilato in ogni sua parte. Rimane nella facoltà delle parti adottare qualsiasi altro modello, purché lo stesso contenga tutti gli elementi previsti dal presente regolamento. La domanda di mediazione può essere individuale o congiunta (ossia presentata congiuntamente da tutte le parti della controversia). Nel caso di domanda proposta da una sola parte, sarà cura della società MCM Consulting s.r.l. cercare la disponibilità dell'altra parte con ogni mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione dell'invito a partecipare alla procedura conciliativa.
8. All'istanza occorre allegare, altresì, copia del versamento di quanto dovuto a MCM Consulting s.r.l., a titolo di spese di avvio della procedura, per come indicato nel presente regolamento.
9. Il pagamento delle spese di avvio, va effettuato al momento del deposito dell'istanza di mediazione ed è condizione per l'avvio della procedura. Il pagamento delle spese di avvio a carico della parte convocata deve avvenire al momento della sua adesione al procedimento. L'importo delle spese di avvio è pari ad Euro 48,80 per le liti di valore fino a Euro 250.000,00 e di Euro 97,60 per quelle di valore superiore.
10. Una volta ricevuta l'istanza la segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del richiedente. Qualora la domanda risulti incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorso inutilmente il quale si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.
11. Nel caso in cui la parte chieda l'ammissione al gratuito patrocinio, quanto la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato la parte interessata è esonerata dal pagamento di indennità spettante all'organismo di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione ex art. 16 del dm 180/2010) ad eccezione delle spese vive documentate, deve allegare all'istanza apposita documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
12. Depositata l'istanza, la segreteria dell'Organismo provvede alla formazione del fascicolo d'ufficio, assegnando allo stesso un numero progressivo che identificherà la procedura.
13. Il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e comunica alle parti la data del primo incontro che si terrà entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal deposito dell'istanza.
14. La comunicazione di fissazione del primo incontro di Mediazione è trasmessa, a cura della segreteria, mediante ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, agli indirizzi delle parti indicate nell'istanza di mediazione. MCM, in caso di mancanza o inesatta indicazione ad opera della parte istante degli indirizzi a cui comunicare le informazioni di cui sopra, non svolgerà indagini di sorta per individuare gli indirizzi corretti e reperire le parti, oneri che rimarranno in capo alla parte istante. A tale comunicazione è allegata copia dell'istanza di mediazione. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire, altresì, attraverso le modalità telematiche rese disponibili sul sito www.mcmconsulting.it.
15. Le parti possono visionare le produzioni documentali altrui solo dopo aver aderito alla procedura. E' fatto divieto di estrarre copia degli atti senza il preventivo consenso della parte che li abbia prodotti. E' fatto assoluto divieto di esibire a terzi e depositare, nell'eventuale instaurando giudizio ovvero arbitrato, la documentazione estratta in copia dal fascicolo di mediazione.
16. In caso di adesione dell'altra parte alla procedura di mediazione, la stessa sarà tenuta a compilare il modulo "accettazione", reso disponibile sul sito web www.mcmconsulting.it, nonché a depositarlo entro 7 giorni dalla ricezione della domanda presso

la Segreteria dell'Organismo o, in alternativa, ad inviarlo all'Organismo di mediazione a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno (in quest'ultimo caso la parte anticipa la propria adesione alla procedura di mediazione a mezzo fax nel termine di 5 giorni dalla ricezione della domanda), provvedendo contestualmente al pagamento delle spese di avvio della procedura, per come indicate al punto 5) del presente articolo. Rimane nella facoltà delle parti adottare qualsiasi altro modello, purché lo stesso contenga tutti gli elementi previsti dal presente regolamento.

17. Il deposito dell'istanza di mediazione, nonché l'adesione della parte convocata al procedimento, ovvero l'eventuale richiesta di quest'ultima di differimento della data del primo incontro di mediazione, costituiscono atto di accettazione integrale del presente Regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
18. Le parti unitamente alla domanda di mediazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna. La stessa sarà resa disponibile a ciascuna parte che potrà richiederne copia alla segreteria dell'Organismo, fatta eccezione per la documentazione prodotta con riserva di uso in favore del solo mediatore.
19. Tutti gli atti vengono custoditi da MCM in apposito fascicolo, che può essere anche elettronico, numerato e registrato, per un periodo di tre anni dal termine della procedura di Mediazione, salvo diverso periodo previsto dalle normative vigenti. Salvo che per l'Istanza di Mediazione, tutti i documenti depositati dalle parti e da queste ultime non ritirati entro il termine di due mesi dalla fine della procedura di Mediazione verranno distrutti.

ARTICOLO 4)

LA DURATA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. La procedura di mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni, decorrenti dalla data di deposito dell'istanza, salvo diverso accordo delle parti e salvo che la normativa in vigore al momento del deposito dell'istanza di Mediazione non preveda altri termini. La richiesta del termine può essere espressa anche in forma verbale, fermo restando che il mediatore riporterà nel verbale, il consenso delle parti. Ove le parti abbiano proposto la Mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

ARTICOLO 5)

IL MEDIATORE

CAPO A) Requisiti e criteri inderogabili di nomina

1. Presso l'Organismo MCM Consulting s.r.l. è istituito un apposito registro dei mediatori ritualmente accreditati. Chiunque fosse in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio della funzione di mediatore professionista, può richiedere di essere iscritto nel predetto elenco, depositando presso la segreteria dell'Organismo apposita istanza, resa disponibile sul sito web dell'organismo, corredata da tutti gli allegati ivi indicati, nonché da curriculum vitae, con attestazione dettagliata delle specializzazioni e delle competenze professionali. L'organismo provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti di legge, a valutare il curriculum vitae del mediatore, nonché la sua attitudine a svolgere la predetta professione, anche a mezzo di appositi colloqui. Nel rispetto delle modifiche legislative introdotte dal D.m. n. 145/2011, ogni mediatore dovrà inderogabilmente possedere una specifica formazione professionale e seguire percorsi di aggiornamento biennale presso enti di formazione appositamente accreditati, nonché partecipare, in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione nel biennio di riferimento. L'Organismo MCM Consulting s.r.l. si obbliga espressamente a consentire gratuitamente a chi ne faccia richiesta la possibilità di svolgere il tirocinio assistito di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) del D.M. n. 180/2010. I mediatori accreditati, con indicazione delle specializzazioni per materia, verranno inseriti in un apposito elenco reso disponibile sul sito web dell'organismo e liberamente consultabile da terzi. I mediatori sono obbligati al rispetto del codice etico e delle norme di comportamento indicate dall'organismo. L'Organismo provvede entro ogni anno solare all'aggiornamento dell'elenco dei mediatori, riservandosi di escludere dallo stesso coloro i quali dovessero perdere i requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni di mediatore professionista. Il rapporto tra i mediatori e l'organismo è da considerarsi quale prestazione a carattere intellettuale. È esclusa qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato. Il mediatore è scelto tra le persone inserite nell'elenco dell'organismo di mediazione MCM Consulting s.r.l. Le parti possono individuare congiuntamente il proprio mediatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista, ai fini della sua eventuale designazione da parte del Responsabile dell'Organismo, così come previsto dall'art. 7, comma 5 lett. c) del D.M. 180/2010, tenendo presente la specializzazione e la competenza per materia dei singoli mediatori. Per ciò che concerne la scelta del mediatore, il responsabile dell'organismo procede alla nomina ed al conferimento dell'incarico tenendo conto dei seguenti criteri:
 - Formazione e competenze professionali (desunte dalla tipologia di laurea posseduta).
 - Specializzazione professionale (desunta dalla partecipazione a corsi di specializzazione post laurea, convegni, seminari e dall'attività professionale svolta).
 - Esperienza del mediatore (desunta dal numero di mediazione trattate).
 - Efficienza, attitudine e predisposizione allo svolgimento delle funzioni di mediatore (desunta dal modo di gestire i casi di mediazione e dalla capacità di condurre le parti verso la conciliazione).
 - Anzianità di collaborazione con l'Organismo di Mediazione MCM Consulting s.r.l.
 - Partecipazione alle attività gestite dall'Organismo volte a promuovere la cultura della mediazione.
 - Vicinanza al luogo di svolgimento della mediazione.
2. Il sistema di assegnazione verrà gestito in funzione dei superiori criteri e sulla base di un'apposita graduatoria a punteggio stilata dall'Organismo, nel rispetto dei parametri di cui sopra. La graduatoria verrà aggiornata costantemente e, per trasparenza, la stessa potrà, su richiesta, essere consultata dai mediatori iscritti nell'elenco dell'organismo di mediazione MCM Consulting s.r.l.

CAPO B) Poteri del mediatore. Astensione e ricasazione. Accettazione dell'incarico.

3. Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per dell'art. 76 (L) del T.U. Delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria, senza compenso alcuno.

CAPO C) Il mediatore ausiliario. Gli accordi di collaborazione.

4. In controversie che richiedono specifiche tecniche, il responsabile dell'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. In questi casi saranno previsti ulteriori oneri che le parti dovranno corrispondere come somme aggiuntive alle indennità di base previste. Il responsabile dell'organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali sono intervenuti degli accordi, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d'intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

CAPO D) I consulenti tecnici.

5. Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono essere affrontate tramite mediatori ausiliari, il mediatore o le parti possono avvalersi di esperti. I compensi spettanti agli esperti sono liquidati a conclusione del procedimento di mediazione e devono essere versati dalle parti negli stessi termini e con le stesse modalità previste per le indennità dei mediatori ausiliari.

CAPO E) Disciplina del tirocinio assistito.

6. I mediatori dell'organismo già accreditati e tutti coloro che aspirino a diventarlo, purchè in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione come mediatori, possono svolgere gratuitamente il tirocinio assistito, utile ai fini dell'aggiornamento biennale, presso l'Organismo di Mediazione MCM Consulting s.r.l.
7. A tal fine, i mediatori potranno rivolgersi alla segreteria dell'Organismo manifestando la volontà di assistere alle procedure di mediazioni pendenti. Il mediatore dovrà depositare presso la segreteria apposita richiesta contenente i propri dati anagrafici, allegando alla stessa la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori, nonché un curriculum vitae. L'Organismo, verificata da parte del tirocinante l'assenza di qualsiasi interesse personale nei riguardi della controversia, comunica allo stesso la data dell'incontro, l'oggetto della procedura di mediazione ed il nome del mediatore designato. Prima dell'incontro di mediazione, con l'assistenza del mediatore designato, il tirocinante potrà consultare il fascicolo della procedura.
8. Il tirocinante potrà partecipare alle sessioni di mediazione, interagendo con il mediatore esclusivamente in assenza delle parti. Sul tirocinante incombe l'obbligo di riservatezza in merito alle questioni trattate, al pari del mediatore. Nel verbale di chiusura del procedimento, il mediatore certificherà l'assistenza alla procedura del tirocinante, indicandone il cognome ed il nome. L'organismo certificherà, su richiesta, il numero dei tirocini assistiti effettuati, con indicazione dei dati essenziali delle singole controversie.
9. L'Organismo offre la possibilità di svolgere il tirocinio assistito in forma gratuita.

ARTICOLO 6)

L'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione. Se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo l'incontro, il procedimento si conclude con un mancato accordo. Se le parti e il mediatore ritengono che sussistano le condizioni per la soluzione della controversia, la procedura di mediazione prosegue immediatamente oppure in successivi incontri.
2. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi (muniti di idonea procura).
4. Previo consenso di MCM, del mediatore e delle parti della Mediazione, possono essere ammessi ad assistere all'incontro ai fini del tirocinio assistito, come stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011 altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco. Il tirocinante deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di Mediazione.
5. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Ove sia necessario e utile, il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi, a breve intervallo di tempo. La durata massima dell'intera procedura di mediazione è di tre mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa, non è soggetto a sospensione feriale.
7. Il mediatore dovrà dare atto di coloro che sono presenti, e qualora la parte personalmente risulti assente, evidenzierà di aver informato l'Avvocato presente sulle possibili conseguenze che ne potrebbero derivare.
8. Pur nella consapevolezza che la presenza personale delle parti "di fatto" aumenta la possibilità di trovare un accordo, non si rivengono preclusioni di carattere normativo che possono portare ad escudere l'istituto della rappresentanza nella mediazione. I principi generali che limitano in ipotesi eccezionali quali ad esempio gli atti cd personalissimi (testamento, matrimonio, riconoscimento di un figlio) al contrario, portano ad ammettere senz'altro che le parti possano intervenire nella procedura di mediazione non personalmente ma a mezzo di delegati.

ARTICOLO 7)

ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE. PROPOSTA, VERBALE ED EFFETTI

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso l'accordo delle parti. Il predetto accordo e il verbale dovranno essere sottoscritti dalle parti o dai rappresentanti muniti di procura e/o dagli avvocati assistenti difensivi, nonché dal mediatore che autentica le predette sottoscrizioni.
2. Il mediatore può formulare una proposta di mediazione se almeno una delle parti gliene fa richiesta in qualunque momento del procedimento.
3. Il mediatore deve formulare la proposta se entrambe le parti ne fanno espressa richiesta. Prima della formulazione della proposta, il mediatore deve informare le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D. Lgs 28/2010.
4. Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art. 16, comma 4, lettera E del d.m. n. 180/2010. In tali, ipotesi infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.
5. La proposta su richiesta delle parti è comunicata alle stesse per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, con le stesse modalità previste per il deposito dell'istanza di mediazione, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine suddetto, la proposta si ha per rifiutata.
6. Se è raggiunto l'accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore ove da lui formulata nei casi previsti dal presente regolamento, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, ai fini della trascrizione dello stesso, il verbale dovrà essere sottoscritto e autenticato da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
8. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
9. Se la conciliazione non va a buon fine, il mediatore forma processo verbale negativo con l'indicazione della proposta formulata. Il predetto verbale dovrà essere sottoscritto dalle parti o dai loro rappresentanti muniti di apposita procura, nonché dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o dei rappresentanti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

10. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro si conclude anche senza accordo.
11. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
12. Il processo verbale, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, può essere omologato, su istanza di parte e previo accertamento della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale competente per territorio.
13. Se la parte convocata non si presenta, il mediatore redigerà verbale negativo di mancato accordo precisando che la parte convocata non si è presentata. In tale ipotesi saranno dovute le spese vive documentate.
14. In nessun caso il verbale potrà riportare dichiarazioni delle parti nonché dei loro assistenti difensivi e/o rappresentanti

ARTICOLO 8)

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento. Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, deve essere trasmessa all'organismo per via telematica, tramite fax o posta elettronica certificata (PEC).

ARTICOLO 9)

RISERVATEZZA

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è, altresì, tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Le parti ed ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi compresi gli avvocati ed i consulenti di parte, non potranno utilizzare quali prove in giudizio le informazioni e le circostanze riservate emerse durante gli incontri di mediazione.

ARTICOLO 10)

INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità.

ARTICOLO 11)

RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA DELLE PARTI

1. È responsabilità esclusiva delle parti:
 - a) l'individuazione dell'assoggettabilità della disputa ad un procedimento di Mediazione, di eventuali eccezioni, esclusioni, pregiudiziali, preclusioni, prescrizioni o decadenze che non siano state espressamente comunicate a MCM all'atto di presentazione e deposito dell'Istanza di Mediazione;
 - b) la verifica del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
 - c) l'individuazione dei soggetti che devono partecipare al procedimento di Mediazione, anche con riferimento alle ipotesi di litisconsorzio necessario, qualora le parti vogliano esercitare l'azione giudiziale nelle materie in cui è previsto il tentativo obbligatorio di Mediazione come condizione di procedibilità dell'azione;
 - d) l'indicazione della forma, natura e contenuto della delega della parte al proprio rappresentante;
 - e) i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
 - f) le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
 - g) la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
 - h) l'indicazione di ogni altra comunicazione trasmessa a MCM o al mediatore nominato, dal deposito dell'istanza di mediazione sino alla conclusione della procedura.

ARTICOLO 12)

SPESE E INDENNITÀ SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

1. Sono a carico delle parti che fruiscono del servizio di mediazione le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per un importo di euro 48,80 (importo comprensivo di Iva) per le liti di valore fino a 250.000,00 e di euro 97,60 (importo comprensivo di Iva) per quelle di valore superiore, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento ovvero da entrambe le parti al momento del deposito della domanda congiunta di mediazione. Sono, altresì, dovute le spese vive documentate per il servizio di invio a mezzo raccomandata a.r. delle istanze e delle comunicazioni.
3. Per le indennità di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella allegata al presente regolamento.
4. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte. In tal caso, sarà onere delle parti indicare e motivare la sussistenza di un unico centro di interessi nell'istanza di mediazione o al momento dell'adesione alla procedura.
5. Le parti dovranno provvedere al pagamento dell'indennità di mediazione dovuta, in misura non inferiore alla metà, prima dell'inizio del primo incontro di mediazione. Il saldo dell'indennità di mediazione dovuta, comprensivo delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento, dovrà essere effettuato prima del rilascio del verbale di conclusione del procedimento. Le spese e le indennità sono dovute in solido dalle parti della procedura.
6. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, l'organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
7. L'indennità di mediazione non sarà dovuta qualora, all'esito del primo incontro, le parti decidano di non dare avvio alla procedura di mediazione.

ARTICOLO 13)

IL VALORE DELLA LITE

1. Il valore della lite deve essere indicato dalle parti nella domanda di mediazione o nel modulo di adesione alla procedura. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito della procedura il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

ARTICOLO 14)

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ

1. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
 - a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
 - c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1bis e comma 2, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del predetto articolo e non si applica alcun aumento tra quelli previsti dal predetto articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b);
 - e) deve essere ridotto ad € 40,00 (iva esclusa) per il primo scaglione ed ad € 50,00 (iva esclusa) per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente articolo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
2. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito della procedura il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
3. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art. 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
4. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art 11 del decreto legislativo.
5. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
6. Ai fini della corresponsione dell'indennità quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come un'unica parte.
7. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo. resto altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
8. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella I allegata al decreto ministeriale, sono derogabili.

ARTICOLO 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Ai termini previsti dal presente Regolamento si applica il disposto dell'art. 155 del Codice di Procedura Civile.
2. La comparizione formale di qualsiasi soggetto anche ad un solo incontro della procedura implica l'integrale accettazione delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Le missive raccomandate sono equiparate alle comunicazioni di posta elettronica certificata nel rispetto delle disposizioni normative all'uopo vigenti.

ARTICOLO 15

ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento con i suoi allegati entreranno in vigore a far data dall'iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro Ministeriale. Il Regolamento ed i suoi allegati possono essere modificati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. Tutte le modifiche devono essere approvate dal responsabile del registro.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, i seguenti allegati:

- Allegato I. Tabella delle indennità di Mediazione di MCM
- Allegato II. Codice europeo di condotta per mediatori
- Allegato III. Scheda di valutazione del Servizio di Mediazione di MCM

ALLEGATO I**INDENNITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE MEDIAZIONI VOLONTARIE, OBBLIGATORIE E DELEGATE (con applicazione della riduzione prevista dalla legge)**

Nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo l'indennità di mediazione è ridotta di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti. Le stesse riduzioni si applicano anche alle mediazioni volontarie. Gli importi sono comprensivi di Iva.

Valore della lite	Importi ridotti di 1/3
Fino a 1.000,00	€ 52,87
Da 1.000,00 a 5.000,00	€ 105,72
Da 5.000,01 a 10.000,00	€ 195,20
Da 10.000,01 a 25.000,00	€ 292,80
Da 25.000,01 a 50.000,00	€ 488,00
Da 50.000,01 a 250.000,00	€ 813,32

Valore della lite	Importi ridotti di 1/2
Da 250.000,01 a 500.000,00	€ 1.220,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00	€ 2.318,00
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	€ 3.172,00
Oltre 5.000.000,00	€ 5.612,00

Valore della lite	Aumento di 1/4 in caso di successo della mediazione applicato all'indennità già ridotta di un terzo)	Aumento di 1/5 in caso di compl. della med. o d. nelle materie non obbligatorie (l'aumento è stato formulazione della proposta)
Fino a 1.000,00	€ 66,08	€ 95,16
Da 1.000,00 a 5.000,00	€ 132,15	€ 190,32
Da 5.000,01 a 10.000,00	€ 244,00	€ 351,36
Da 10.000,01 a 25.000,00	€ 366,00	€ 527,04
Da 25.000,01 a 50.000,00	€ 660,00	€ 878,40
Da 50.000,01 a 250.000,00	€ 1.016,65	€ 1.464,00
Da 250.000,01 a 500.000,00	€ 1.525,00	€ 2.928,00
Da 500.000,01 a 2.500.000,00	€ 2.897,50	€ 5.563,20
Da 2.500.000,01 a 5.000.000,00	€ 3.965,00	€ 7.612,80
Oltre 5.000.000,00	€ 7.015,00	€ 13.468,80

Criteria di determinazione delle indennità di cui all'art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/08/2014 n. 139

ALLEGATO II

IL CODICE ETICO DEI MEDIATORI

Il mediatore svolge l'incarico conferitogli tenendo sempre presente tre principi fondamentali:

- **indipendenza**, intesa come assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il mediatore ed una delle parti;
- **imparzialità**, intesa come attitudine soggettiva del mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra;
- **neutralità**, intesa come posizione del mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione.

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di mediatore sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:

- il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti;
- il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato;
- il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il conciliatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di conciliatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di conciliatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il conciliatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso dalle parti;
- il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite;
- il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale; il mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:
 - le finalità e la natura del procedimento di conciliazione;
 - il ruolo del mediatore e delle parti;
 - gli obblighi di riservatezza a carico del mediatore e delle parti;
- il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore della lite e dalla tipologia della controversia;
- il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- il mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.